Giurisprudenza

n. 1642/2014 R.G.
CRON. 1724/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. I CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
dott. Luigi GRIMALDI Presidente
dott. Caterina MAZZITELLI Consigliere
dott. Patrizia BAICI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1642/2014 R.G.
promossa da

A, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati

-appellante-

CONTRO

B, in persona del procuratore speciale dott.

Appellata

Oggetto: Contratti bancari. Contratto derivato IRS

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.3.2016

dirittobancario.it

Giurisprudenza

MOTIVI

La Corte, sentito il Cons. relatore, vista la produzione documentale in atti,

considerato che:

- A) A ha proposto appello avverso la sentenza n.2976/2014 del Tribunale di TORINO del 24.4.2014, che ha rigettato le domande di nullità per violazione di norme imperative...ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c., di risoluzione per violazione di norme comportamentali e in via subordinata di annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto di Interest Rate Swap n. 810010280 per la somma di € 1.780.920,00 al tasso fisso del 4,79% contro euribor 3 mesi, stipulato il 30 settembre 2008 con B a copertura del contratto di leasing immobiliare sottoscritto in pari data per € 3.957.600,00 al tasso variabile euribor 3 mesi più uno spread di circa 1% con un piano di ammortamento alla francese di durata di 18 anni.

- B) B ha contestato il fondamento dell'impugnazione rilevando:

-che le parti hanno sottoscritto e scambiato copie del contratto quadro e contratto IRS, con infondatezza della contestata nullità per mancanza di sottoscrizione;

- che A era stata informata della natura aleatoria del contratto IRS e del conflitto di interessi lamentato;

- che nessun costo occulto è stato applicato dalla Banca a A che ben conosceva il prezzo finale che avrebbe pagato 3334941;

- che la causa del contratto sottoscritto non è nulla essendo evidente la finalità di copertura del contratto derivato sottoscritto e che comunque il contratto si è rilevato vantaggioso per A che nel primo trimestre ha percepito un differenziale positivo.

Osservato che :

- Il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura quando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di

dirittobancario.it

Giurisprudenza

riferimento di un determinato ammontare (detto capitale "nozionale", che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In sostanza, con tale contratto le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile;

- il contratto di swap può essere stipulato al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), oltre finalità puramente speculativa (con l'obiettivo di guadagnare "scommettendo" sull'evoluzione dei tassi)

Considerato che:

- è stata proposta dall'appellante domanda di nullità del contratto di *swap* intercorso tra A e B anche con riferimento al profilo relativo al vizio della causa ed alla immeritevolezza della operazione, profilo questo che risulta assorbente rispetto alla deduzione concernente il mancato rispetto degli obblighi informativi;

- l'alea bilaterale ovvero, l'incertezza sull'andamento dei due differenziali contrapposti, rappresenta un elemento essenziale della causa del contratto di swap, elemento la cui effettiva presenza consente di effettuare con esito positivo, sul presupposto della sussistenza di un'apprezzabile componente di rischio in capo ad entrambi i contraenti, il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. circa l'operazione atipica posta in essere;

- nello swap con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore.

Valutata la necessarietà ai fini del decidere di disporre una CTU contabile, pienamente ammissibile atteso il recente pronunciamento della

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Suprema Corte (Cfr. Cass. sez. I, civ., 23.2/15.3.2016 n. 5091) al fine di verificare l'effettiva funzione di copertura del contratto derivato sottoscritto da A per la valutazione della sussistenza del causa del contratto stesso;

la Corte, previa remissione della causa in istruttoria, nomina quale CTU il dott. C perché risponda al seguente mandato:

"Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della descrizione del meccanismo previsto nel contratto derivato sottoscritto dalle parti, considerati i criteri indicati nella Direttiva 26 febbraio 1999, n. 9901391 Consob per qualificare di copertura le operazioni su derivati, dica se vi sia una qualche correlazione tra

1) il nozionale del contratto derivato e il complessivo debito oggetto di copertura, assunti nell'importo originario e via via in quello residuo nel tempo;

2) il tasso applicato sul debito e quello utilizzato nell'IRS;

3) le scadenze dei pagamenti del debito e quelle delle cedole previste dall'IRS;

4) la durata del debito e quella dell'IRS.

In sostanza, verifichi il CTU se all'aumentare del tasso di riferimento del debito oggetto di copertura corrisponda sempre un adeguato aumento della cedola netta a favore del cliente".

PQM

RIMETTE la causa sul ruolo

FISSA udienza per il giuramento e conferimento dell'incarico al CTU alli 27 settembre 2016 h. 12,30

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Torino in data 15.7.2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GRIMALDI

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte d'Appello di Torino il 27/7/16

dirittobancario.it